

STATUTO

Associazione per la promozione e lo sviluppo socio-economico e culturale della città di Tuscania

Aggiornamento 25 febbraio 2012

Art.1

Costituzione

1. E' costituita con sede in Tuscania, via della Salute 13, l'associazione denominata "Associazione per la promozione e lo sviluppo socio-economico e culturale della città di Tuscania", in breve "Associazione per Tuscania", di seguito denominata "Associazione".
2. L'Associazione è apolitica, apartitica, indipendente e non ha fini di lucro.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2

Finalità

1. L'Associazione ha le seguenti finalità:
 - a) promuovere l'immagine della città di Tuscania con il ricorso ai più avanzati servizi e mezzi di informazione e comunicazione;
 - b) definire tutte le iniziative idonee a sostenere lo sviluppo socio-economico e culturale della città;
 - c) collaborare con le istituzioni pubbliche competenti per le attività di promozione e sviluppo sopra indicate.

L'Associazione pone al centro della propria azione i principi di legalità, trasparenza, partecipazione, collaborazione attiva con le istituzioni a tutti i livelli.

2. Per queste finalità l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati; può avvalersi, in caso di particolari necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
3. Per il perseguimento delle finalità, l'Associazione può concludere accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali; può svolgere attività a fronte di un corrispettivo.
4. Per le proprie finalità l'Associazione può svolgere tutte le operazioni e gli atti di natura economica ed operativa per i beni mobili ed immobili.

Art.3

Associati

1. Sono associati alla Associazione i soci fondatori, i soci ordinari, i soci sostenitori, i soci onorari
2. I soci fondatori sono le persone fisiche che risultano all'atto della costituzione dell'Associazione.

3. I soci ordinari sono le persone fisiche e giuridiche interessate a contribuire direttamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.
4. I soci ordinari della fascia di età compresa tra i 18 e i 26 anni sono indicati nella categoria "Soci giovani"
5. I soci sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche che, in aggiunta alla quota associativa, sostengono, tramite versamenti e donazioni, le iniziative dell'associazione.
6. Possono essere ammessi come soci onorari dell'Associazione, per un periodo stabilito dal Consiglio, persone che si siano distinte nella promozione delle finalità dell'Associazione (art.2).
7. Nella domanda di adesione, presentata al comitato direttivo, il singolo socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto e di osservarlo. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato direttivo.
8. Le proposte di candidatura per i soci onorari possono essere presentate al comitato direttivo, da almeno tre soci (fondatori, ordinari o sostenitori), in regola con gli obblighi previsti dall'Associazione, corredate da un sintetico curriculum del candidato e da una breve relazione che specifichi le motivazioni per la candidatura. Il Consiglio, una volta valutata positivamente una proposta di ammissione di un nuovo socio, di qualsiasi categoria, ne trasmette nominativo e curriculum vitae a tutti i soci. Se entro 7 giorni da tale comunicazione il Consiglio non riceve per iscritto obiezioni motivate dai soci attivi dell'Associazione, il candidato viene ammesso. Qualora fossero presentate obiezioni, il Consiglio deve esprimersi al riguardo alla riunione successiva. Se la candidatura fosse approvata nonostante le obiezioni, il candidato viene ammesso all'Associazione.
9. Il singolo associato cessa di appartenere alla Associazione per:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) non avere effettuato il versamento della quota associativa;
 - c) decesso;
 - d) comportamenti in contrasto con lo statuto o le decisioni degli organi; su tali comportamenti decide il comitato direttivo; in questo ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.
10. Il socio che recede o che viene escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.4

Diritti ed obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione.
2. I soci fondatori, ordinari e sostenitori hanno diritto di:
 - a) partecipare all'Assemblea dei soci con diritto di voto;
 - b) accedere alle cariche associative.
3. I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche all'interno dell'Associazione ma hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni.
4. Tutti i soci hanno l'obbligo di:
 - a) osservare lo statuto e tutte le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione;
 - b) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione.
5. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art.5

Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti (eventuale).

Art.6

L'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
2. L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno e, in via straordinaria, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati; in tal caso, il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun associato non può essere portatore di più di 2 deleghe.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze previste dal presente costitutivo.
8. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere i membri del Comitato;
 - b) eleggere i componenti dei Revisori dei Conti (eventuale);
 - c) approvare il programma delle attività proposto dal Comitato direttivo;
 - d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
 - e) approvare o respingere le modifiche di statuto;
 - f) variare, su proposta del Comitato direttivo, l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati.

Art.7

Il Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da sette membri. Esso può cooptare altri membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimere solo un parere consultivo in sede di votazioni.
2. Il Comitato ha durata di 3 anni.
3. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi.
4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con la predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, posta espresso o raccomandata, telegramma, fax o email).

5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso, il Presidente deve provvedere, secondo le modalità di cui al comma 4, alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
6. In prima convocazione, il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Il Comitato ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere il presidente;
 - b) assumere il personale;
 - c) nominare il segretario (eventuale);
 - d) sottoporre alla approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - e) definire ed attuare il programma delle attività, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
 - f) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
 - g) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di urgenza e di necessità.
 - h) proporre all'assemblea la variazione dell'ammontare della quota associativa

Art.8

Il Presidente

1. Il Presidente, che è Presidente dell'Assemblea e del Comitato direttivo, è eletto da questo ultimo a maggioranza dei propri componenti.
2. Il Presidente cessa dalla carica secondo quanto stabilito dall'art. 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto negli articoli 6, comma 4, e 7, comma 4.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione ed in giudizio.
4. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo.
5. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del comitato direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Comitato direttivo più anziano di età.

Art.9

Segretario

1. La carica di segretario non è obbligatoria. Su proposta del Presidente il Comitato direttivo nomina il Segretario.
2. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
 - a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
 - b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli Organi;
 - d) predispone lo schema del bilancio preventivo, che sottopone al Comitato direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato direttivo entro il mese di marzo;
 - e) provvede alla tenuta e conservazione dei registri contabili e della relativa documentazione;
 - f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto stabilito dal Comitato direttivo;
 - g) è capo del personale.

Art.10

Collegio dei revisori dei Conti

1. Il collegio dei revisori dei conti non è obbligatorio.
2. Nel caso di nomina il Collegio è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti, a scrutinio segreto, dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
3. Il Collegio agisce su propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto e firmata.
4. Il Collegio vigila sulla amministrazione dell'associazione ed accerta la regolare tenuta delle scritture contabili. Esamina il bilancio ed esprime le sue osservazioni in apposita relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli associati.

Art.11

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia sorga per l'interpretazione e l'esecuzione dello statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati ovvero tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, che giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Viterbo, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art.12

Durata delle cariche

1. Tutte le cariche associative hanno la durata di 3 anni e possono essere confermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.13

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche per le attività da:
 - a) quote associative e contributi degli associati;
 - b) contributi degli enti pubblici e dei privati;
 - c) contributi di organismi internazionali;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) introiti derivanti da convenzioni;
 - f) rendite di beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato direttivo.

Art.14

Quota associativa

1. La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'assemblea su proposta del comitato direttivo ed è annuale.

2. Gli associati sono tenuti a mettersi in regola con il pagamento entro 45 giorni dalla data della comunicazione. Il pagamento può essere effettuato direttamente presso la sede dell'Associazione, oppure tramite versamento sul conto corrente bancario che sarà indicato in apposita comunicazione.
3. Nel periodo che intercorre dalla comunicazione al pagamento, gli associati non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche direttive. Trascorso il termine di 45 giorni, l'associato cessa di appartenere all'Associazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b).

Art.15

Bilancio

1. Il Comitato direttivo provvede alla redazione del bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio coincide con l'anno solare.

Art.16

Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno 10 associati. Le deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Art.17

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle vigenti leggi in materia.